

Video sorveglianza dell'indagato (all'aperto) - piazzale antistante l'abitazione

22/02/2005 Video sorveglianza dell'indagato (all'aperto) - piazzale antistante l'abitazione - captazioni visive dalla P.g.- non necessitano di particolare autorizzazione

Videosorveglianza dell'indagato (all'aperto) - piazzale antistante l'abitazione - captazioni visive dalla P.g. - non necessitano di particolare autorizzazione **(Cassazione Sezione quarta penale (cc) – Sentenza 9 dicembre 2004-22 febbraio 2005, n. 6710)**

Svolgimento del processo

Calabrò Giuseppe ha proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 2 ottobre 2003, in sede di riesame, con cui veniva confermata parzialmente in ordine solo ad alcuni delitti l'ordinanza cautelare del Gip del medesimo tribunale, emessa in data 16 settembre 2003, con la quale veniva disposta la custodia cautelare in carcere, deducendo quali motivi la violazione degli articoli 191, 268 e 271 Cpp ed il vizio motivazionale sul punto, giacché non era sufficientemente motivata l'indisponibilità degli impianti della procura per essere gli apparati RT 6000 tutti occupati, poiché si trattava di registratori noleggiabili da privati, mentre non è dato cogliere le eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l'utilizzazione di impianti diversi e le proroghe, concesse per fatti differenti da quelli che avevano dato origine alle intercettazioni (prima tentato omicidio, poi traffico di stupefacenti), la violazione degli articoli 189, 191 e 14 Costituzione in riferimento agli articoli 614 e 615 bis Cp ed il vizio motivazionale sul punto, giacché erano state effettuate captazioni visive dalla P.g. nel piazzale antistante l'abitazione di tal Galluzzi senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'illogicità manifesta della motivazione e la violazione degli articoli 192 e 273 Cpp per omessa valutazione circa la provenienza delle intercettazioni telefoniche ed ambientali da parte dell'indagato, il vizio motivazionale predetto e la violazione degli articoli 274 lett. e) e 275 Cpp, perché, venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per due delitti, non poteva ritenersi la permanenza delle condizioni legittimanti la misura. cautelare della custodia in carcere da considerare quale "extrema ratio".

Motivi della decisione

I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infatti, recente decisione delle Su (Cassazione, Su 919/04 rv.226487) espressamente richiede che "una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee non occorre indicarne le cause, perché è la situazione obiettiva che rileva ai fini della motivazione, ed essa ben può essere attestata dal Pm presso il quale sono installati gli impianti di intercettazione", poiché si tratta di fatti ricadenti nell'ambito dei propri poteri di cognizione ed anche perché, può aggiungersi, la partita indicazione delle cause di detta indisponibilità potrebbe violare il segreto delle indagini o comprometterne altre.

Peraltro, il decreto del Pm contiene l'affermazione circa l'utilizzazione degli apparati RT 6000 presso la Procura per altri procedimenti, partitamente indicati nell'informativa del Vice questore

Video sorveglianza dell'indagato (all'aperto) - piazzale antistante l'abitazione

dott. Arenante, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza del tribunale in sede di riesame del 24 luglio 2003, richiamata "per relationem" nel provvedimento impugnato, con la quale veniva revocata precedente ordinanza in data 11 s.m.a. nei confronti dell'attuale ricorrente, solo per dichiarata inutilizzabilità di alcuni atti per omessa trasmissione di alcune cassette VHS, sicché non è dato a questa Corte effettuare alcuna indagine in merito, mentre le ragioni di urgenza, evidenziate sempre nella precedente ordinanza, sono connesso "al grave allarme sociale determinato dal protarsi dell'attività delittuosa facente capo alla cosca mafiosa di cui il Galluzzi era accusato di far parte". sicché a nulla rileva l'evolversi delle indagini dal tentato omicidio dei Manzi al traffico di stupefacenti, giacché l'esistenza di crimini "in itinere" ancor più rimarca l'eccezionale urgenza.

Per quel che concerne la "vexata quaestio" della disciplina applicabile alle videoregistrazioni senza alcuna comunicazione, sonora o gestuale, e sulla natura delle stesse, occorre rilevare, con valore assorbente, che il giudice del riesame considera come "il maggior numero di riprese (nonché le più significative) sono state effettuate in luoghi diversi e distanti dall'abitazione del Galluzzi" in relazione ai quali, pertanto, non si pone alcun problema di illegittima acquisizione di immagini e comunicazioni ivi svolgentesi", sicché, in base alla cd. prova di resistenza, si deve escludere ogni incidenza della problematica nella fattispecie in esame e concludere per l'infondatezza della censura svolta.

Pertanto, a parte detta considerazione assorbente, la nozione di privata dimora, richiamabile nell'ipotesi diversa delle intercettazioni ambientali, anche se non evoca solo i luoghi ove si svolge la vita domestica, ma anche ogni altro luogo in cui il soggetto svolge un'attività ed abbia la titolarità del diritto di escludere gli altri per tutelare la sua riservatezza (cfr. Cassazione, Sezione sesta, 49533/03, rv 227865), non appare estensibile ad un piazzale, seppure antistante all'abitazione dell'indagato, giacché non è funzionale allo svolgimento di un'attività privata di qualsiasi specie senza alcuna turbativa da parte di estranei, non comporta un apprezzabile tempo di permanenza e la recinzione è tale da non impedire ad un osservatore esterno la visibilità dell'area.

Pertanto non occorre esaminare le differenti tesi sulla natura delle videoregistrazioni: a volte parificate alle ispezioni occulte (Cassazione, Sezione sesta, 4397/98, rv 210063 quale ipotesi subordinata rispetto alla principale di assoluta illegittimità) altre alle intercettazioni ambientali (Cassazione, Sezione terza, non massimata ma riferita in Corte costituzionale 135/02, perché attinente allo stesso procedimento in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale) ed in numerose alla cd. prova atipica di cui all'articolo 189 Cpp (Cassazione, Sezione quarta, 44484/03 rv 226407) o a quella documentale ex articolo 234 Cpp (Cassazione, Sezione prima, 16965/03, rv 224240).

Non bisogna neppure trattare delle differenti implicazioni costituzionali in relazione all'articolo 14 Costituzione, qualora si tratti di luogo di privata dimora o di una "toilette" di un locale pubblico, ed al cd diritto alla privacy, non da tutti gli studiosi ritenuto "costituzionalizzato", anche se detti argomenti sono stati sviluppati da varie pronunce sia della Corte costituzionale

Video sorveglianza dell'indagato (all'aperto) - piazzale antistante l'abitazione

(sentenza 135/02 ed ordinanza 251/04) sia di questo giudice di legittimità con variegata soluzioni: da quella che esclude in radice ogni legittimità alla videoregistrazione non finalizzata all'intercettazione di comunicazioni, sonore o gestuali, riferendosi alla discussa categoria delle cd prove incostituzionali (Cassazione, Sezione sesta, 4397/98 cit.), espressamente disattesa da Corte costituzionale 135/02, all'altra che richiede solo un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e quindi anche del Pm (Cassazione, Sezione quarta, 7063/00, rv 217688), che sembra accolta dalla Consulta nella citata pronuncia; da quella che richiede il solo limite della libertà morale di cui all'articolo 188 Cpp (Cassazione, Sezione quarta, 44484/03 cit.) a quella (Cassazione, Sezione terza, 4150/99 cit.), che estende la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 266 Cpp, ritenendo tale norma tutelante non solo la libertà di comunicazione, ma anche e precipuamente quella di domicilio, in parte disattesa dalla sentenza 135/02 della Corte costituzionale e dalla più recente giurisprudenza di questo giudice di legittimità (Cassazione, Sezione prima, 16965/03 rv 224240 cui adde Cassazione, Sezione quarta, 44484/03 rv 226407), secondo cui le "captazioni visive" cioè le riprese videofilmate vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'articolo 189 Cpp, e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli articoli 266 e segg. Cpp, giacchè la predetta si riferisce alla comunicazione ed all'intercettazione, ma non ad ogni altra captazione di immagini non avente natura di un messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro.

Gli ultimi due motivi, relativi soprattutto a vizi motivazionali, traggono spunto dalla benevola considerazione da parte del tribunale in sede di riesame di alcuni indizi, gravi precisi e concordanti a carico del Calabrò e dalla conseguente esclusione del reato associativo.

Tuttavia, il ricorrente non considera che la precedente ordinanza cautelare è stata revocata solo per vizi formali, sicché alla stessa può farsi rinvio sia per la riferibilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche all'indagato sia per la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per applicare la misura cautelare custodiale massima.

Peraltro il ricorrente sottace che la responsabilità per l'illecita detenzione di droghe di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione è comprovata "dai sequestri di sostanza stupefacente", mentre "il ruolo preponderante svolto nell'ambito delle vicende "de quibus" emerge, in maniera inequivoca, dal compendio intercettativi acquisito nel corso dell'attività investigativa; ed invero le riprese video evidenziano il ruolo attivo del Calabrò nelle operazioni di occultamento (prima) e ricerca (successivamente al rinvenimento da parte della Pg) della sostanza stupefacente in suo possesso", ostentando un vivo interessamento sulla sorte della stessa con ricerche tese a rintracciarla con l'aiuto dei suoi complici e con l'utilizzazione di strumenti meccanici.

Tutte queste circostanze dimostrano "una spiccata pericolosità sociale", delineata anche dalla natura e dall'"elevato allarme dei fatti criminosi contestati" e dalla personalità del Calabrò, "lumecciata dalle medesime modalità di realizzazione della condotta e da numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici", sicché non può configurarsi alcun giudizio favorevole sulla condotta futura dell'indagato, mentre le esigenze di cautela sociale possono essere

Video sorveglianza dell'indagato (all'aperto) - piazzale antistante l'abitazione

salvaguardate solo con la custodia in carcere.

Consegue, per legge, la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per portarlo a conoscenza dell'indagato in base all'articolo 94 disp.att. Cpp.

Rìgetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'articolo 23 comma 1bis legge 332/95